



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Avviso di rettifica

Deliberazione Giunta regionale 31 maggio 2013 - n. X/217 «Determinazioni in ordine al sistema delle garanzie lombardo», pubblicata sul BURL n. 23 serie ordinaria del 4 giugno 2013 2

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 31 maggio 2013 - n. X/204

Approvazione della modifica dell'articolo 6, comma 4, dello statuto del parco delle Groane (l.r. 86/1983, art. 22-bis, comma 6) 3

Deliberazione Giunta regionale 31 maggio 2013 - n. X/205

Approvazione della modifica dell'articolo 3 dello statuto del parco delle Orobie Bergamasche (l.r. 86/1983, art. 22-bis, comma 6) 9

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Decreto dirigente struttura 4 giugno 2013 - n. 4744

Determinazioni in merito all'estensione delle agevolazioni, di cui alla d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013, alle imprese della provincia di Lecco interessate dalla chiusura della SS 36 16

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto dirigente struttura 31 maggio 2013 - n. 4624

Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal torrente Caldenno per la produzione di energia elettrica nei comuni di Berbenno di Valtellina e Postalesio (SO). Proponente: Tecnowatt s.r.l. - Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/06 18

Decreto dirigente struttura 3 giugno 2013 - n. 4702

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), già rilasciata alla ditta A.E.M. Gestioni s.r.l. ai sensi del d.lgs. n. 59/05, allegato 1, punti 5.2 con sede legale in viale Trento Trieste, 38, Cremona ed impianto in via Antichi Budri s.n.c., Cremona, con d.d.s. n. 12055 del 18 ottobre 2007 come modificato con d.d.s. n. 1997 del 12 marzo 2012 18

D.G. Casa, housing sociale e pari opportunità

Comunicato regionale 4 giugno 2013 - n. 71

Legge 9 dicembre 1989 n. 13 e legge regionale 6 febbraio 1989 n. 6 - Precisazioni in merito al fabbisogno 2012 - Prime indicazioni riferite al fabbisogno 2013 e fabbisogno 2014 - Avvio delle procedure di controllo 20

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 07 giugno 2013

Avviso di rettifica
Deliberazione Giunta regionale 31 maggio 2013 - n. X/217 «Determinazioni in ordine al sistema delle garanzie lombardo», pubblicata sul BURL n. 23 serie ordinaria del 4 giugno 2013

Per mero errore materiale, si procede alla ripubblicazione della Tabella riportata nelle premesse della d.g.r. indicata in oggetto, che annulla e sostituisce la precedente.

Situazione al 31 dicembre 2012 con ipotesi di ripartizione						
Confidi	DGR VIII/10602/2009	Interessi maturati	N. Confidi soci	Quota Confidi soci	N. Imprese lombarde socie	Quota per soci
Artfidi Lombardia	2.000.000,00	316.090,14			20.298	114,10
Artigianfidi Lombardia	4.212.000,00	294.411,00			37.714	119,49
Confapi Lombarda Fidi	2.500.000,00	475.022,47			7.196	413,43
Confidi Lombardia	4.712.000,00	678.800,55			13.611	396,06
Confidi Province Lombarde	5.712.000,00	745.552,35			6.106	1.057,57
I Fidi	500.000,00	2.568,00			12.276	40,94
Sinvest	2.000.000,00	360.479,00			6.104	386,71
Ascomfidi Lombardia	712.000,00	322,00	13	54.769,23	51.000	13,97
totale	22.348.000,00	2.873.245,51			154.305	

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 31 maggio 2013 - n. X/204

Approvazione della modifica dell'articolo 6, comma 4, dello statuto del parco delle Groane (l.r. 86/1983, art. 22-bis, comma 6)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il capo II, relativo all'istituzione del parco delle Groane;
- la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

Richiamata la propria deliberazione 22 dicembre 2011, n. 2719, di approvazione dell'adeguamento dello statuto del parco alle nuove disposizioni di cui alla legge regionale 12/2011;

Considerato che l'articolo 22-bis, comma 6, della legge regionale 86/1983, come introdotto dalla legge regionale 12/2011, attribuisce alla Giunta regionale l'approvazione delle modifiche allo statuto dei parchi regionali, come adottate dall'ente gestore con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti;

Preso atto che con provvedimento 8 gennaio 2013, n. 4, la comunità del parco delle Groane ha deliberato la modifica dell'articolo 6, comma 4, dello Statuto, concernente la rideterminazione delle quote di rappresentanza, espresse in millesimi, richieste, rispettivamente, alla Provincia di Milano e alla Provincia di Monza e della Brianza, in conseguenza dell'avvenuto distacco del Comune di Lentate sul Seveso dalla Provincia di Milano e della sua aggregazione alla Provincia di Monza e della Brianza;

Preso atto che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ha verificato che:

- la modifica allo statuto del parco è stata deliberata con la maggioranza richiesta dalla legge regionale 86/1983;
- detta modifica comporta una diversa assegnazione delle quote di rappresentanza richieste alle due Province, determinate in 190/1000 per la Provincia di Milano (in sostituzione della precedente quota di 216/1000) e in 214/1000 per la Provincia di Monza e della Brianza (in sostituzione della precedente quota di 184/1000), e la conseguente revisione delle quote comunali, rimaste peraltro invariate, ad eccezione di quella relativa al Comune di Bollate, rideterminata in 23/1000 (in sostituzione della precedente quota di 27/1000);

Vagliate e assunte come proprie le predette verifiche;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 7, della l.r. 86/1983, le modifiche allo statuto assumono efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione;

Visti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la modifica dell'art. 6, comma 4, dello Statuto del parco delle Groane, come riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*), relativa all'attribuzione delle nuove quote di partecipazione alla Provincia di Milano, alla Provincia di Monza e della Brianza ed al Comune di Bollate;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e dello statuto del parco delle Groane, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 7, della legge regionale 86/1983, le modifiche allo statuto assumeranno efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione.

Il segretario: Marco Pilloni

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE DELLE GROANE**Statuto adeguato ai sensi e per gli effetti della l.r. 5/8/2011 n.12****Titolo I - Generalità****Art. 1 - Trasformazione del Consorzio di gestione in Ente di Diritto Pubblico.**

1. Il Consorzio Parco delle Groane istituito con legge regionale n. 20 agosto 1976 n. 31 trasformato in Ente di Diritto Pubblico ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12 del 4 agosto 2011.
2. Gli scopi e le modalità di funzionamento dell'Ente Parco sono disciplinate dal presente statuto redatto in conformità delle seguenti leggi:
 - Legge 6 dicembre 1991 n. 394;
 - Legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e successive modifiche;
 - Legge regionale n. 12 del 4 agosto 2011;
3. Fanno parte dell'Ente per la gestione del Parco delle Groane la Provincia di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e i seguenti Comuni:
 - Arese
 - Barlassina
 - Bollate
 - Bovisio Masciago
 - Ceriano Laghetto
 - Cesano Maderno
 - Cesate
 - Cogliate
 - Garbagnate Milanese
 - Lazzate
 - Lentate sul Seveso
 - Limbiate
 - Milano
 - Misinto
 - Senago
 - Seveso
 - Solaro
4. L'Ente Parco ha propria personalità giuridica di diritto pubblico; ha diritto esclusivo all'uso del proprio nome e stemma, nonché alla denominazione "Parco regionale delle Groane", "Parco naturale delle Groane", "Parco delle Groane", "Parco Groane", ai sensi del comma 9, art. 2, legge 394/91.

Art. 2 - Sede e stemma

1. L'Ente Parco ha sede nel Comune di Solaro. Il Consiglio di Gestione può altresì dislocare sul territorio del Parco o dei Comuni interessati sedi operative in rapporto alle esigenze di servizio. La sede dell'Ente Parco può essere trasferita solo in un altro comune facente parte dell'Ente, previa delibera della Comunità del Parco, assunta a maggioranza assoluta, di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Lo stemma dell'Ente e del Parco è rappresentato in allegato sub. B. Esso può essere modificato con deliberazione della Comunità del Parco.

Art. 3 - Scopi dell'Ente Parco.

1. L'Ente ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco delle Groane, area protetta regionale individuata e classificata dalla l.r. dell'8 novembre 1986 n. 32 quale parco forestale e di cintura metropolitana, mediante la gestione, la progettazione e la realizzazione della stessa, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili.
2. Sono in particolare competenze dell'Ente Parco:
 - la conservazione degli ambienti naturali;
 - il recupero delle aree degradate o abbandonate;
 - la salvaguardia degli ambiti agricoli relitti a beneficio di una agricoltura sempre più in armonia con la tutela dell'ambiente;
 - la fruizione sociale del territorio per la contemplazione, il tempo libero la ricreazione, secondo livelli di turismo in armonia con l'ambiente protetto;
 - la definizione urbanistica, paesaggistica e ambientale dei margini fra insediamento e area libera, anche mediante il recupero degli insediamenti produttivi dismessi interni al Parco;
 - la integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamento e con le altre aree protette;
3. Per conseguire gli scopi di cui al presente articolo, in particolare l'Ente Parco:
 - a) elabora e adotta la proposta di Piano Territoriale del Parco e aree contigue, e sue varianti;
 - b) esprime parere agli organi della Regione e degli enti locali sui provvedimenti che riguardano il territorio del Parco e aree contigue, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;
 - c) esercita le funzioni delegate o sub-delegate all'ente gestore dell'area protetta dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali con leggi o provvedimenti amministrativi;
 - d) acquisisce, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree individuate nel Piano Territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco, ovvero comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;
 - e) propone alla Regione gli interventi finanziari occorrenti;
 - f) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
 - g) attua gli interventi previsti nei piani, di sua competenza;
 - h) provvede alla gestione del proprio patrimonio immobiliare o in uso, nonché alla manutenzione e all'esercizio, sia in via diretta che in via indiretta, delle aree del Parco e zone contigue;
 - i) provvede altresì alla gestione diretta o indiretta di servizi coerenti con i compiti di cui al precedente comma 1;
 - j) esercita la vigilanza sull'area protetta nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
 - k) collabora per propria competenza alle operazioni di protezione civile;
 - l) nel rispetto del piano territoriale, promuove azioni per stimolare, in armonia con l'ambiente, lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni e delle imprese incluse nel Parco.

4. L'Ente Parco è tenuto ad attuare i servizi con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organizzative, avvalendosi di tutte le forme gestionali e i modelli organizzativi più efficienti anche mediante apporto dei soggetti privati.
5. L'Ente Parco può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, previa convenzione con l'Ente titolare o proprietario, ovvero in conseguenza di affidamento di tali funzioni da parte della Regione.
6. L'Ente può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell'interesse degli Enti facenti parte del Parco, ovvero per convenzione con altri enti pubblici o privati, ivi compresi, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche urbanistici di valore ambientale e paesistico.

Art. 4 - Entrate dell'Ente Parco

1. Costituiscono entrate dell'Ente per le spese correnti:
 - contributo ordinario della Regione Lombardia;
 - contributo ordinario degli enti facenti parte del Parco;
 - contributi dello Stato, della Regione, dell'Unione Europea e di altre istituzioni;
 - entrate proprie anche derivanti dalla gestione di servizi, risparmi ed economie nella gestione degli esercizi precedenti, sanzioni amministrative;
 - contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici a qualsiasi titolo;
 - lasciti e donazioni.
2. La quota ordinaria di partecipazione degli enti facenti parte del Parco per le spese correnti è determinata in proporzione alla tabella di cui al successivo art. 6 comma 2.
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
 - contributi della Regione Lombardia, dello Stato, dell'Unione Europea;
 - contributi mirati degli enti facenti parte del Parco;
 - piani di riparto su progetti di investimento, previo accordo o intesa con gli enti finanziatori;
 - mutui previo delegazione degli enti facenti parte del Parco o di altri enti, sia individualmente che su base di un piano di riparto;
 - proventi da gestione di beni e servizi;
 - economie sugli investimenti regolarmente eseguiti o collaudati;
 - contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici;
 - lasciti e donazioni.

Titolo II - Organi

Art. 5 - Organi dell'Ente Parco

1. Sono Organi dell'Ente Parco ai sensi della l.r. n. 12/2011:
 - a) La Comunità del Parco, nel prosieguo del presente Statuto individuata come Comunità;
 - b) Il Consiglio di Gestione, nel prosieguo del presente Statuto individuata come Consiglio;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Revisore dei Conti;

Art. 6 - La Comunità del Parco

1. La Comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore.
2. I componenti della Comunità esprimono un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i Comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel Parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.
3. Partecipano ai lavori della Comunità, con diritto di parola: un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. A tal fine il Parco provvederà, con apposito regolamento, ad istituire un albo delle associazioni più significative del territorio, all'interno del quale verranno individuati i rappresentanti che parteciperanno alla Comunità del Parco.
4. Ciascun rappresentante ha il seguente potere di voto espresso in millesimi determinato ai sensi della l.r. n. 12/2011, assegnando alla Provincia di Milano la quota di 190/1000, alla Provincia di Monza e Brianza la quota di 214/1000 e ripartendo la restante quota di 596/1000 ai Comuni per 496/1000 in relazione alla popolazione e per 100/1000 in relazione al territorio incluso nel Parco, in base alla seguente tabella:

ENTE	POPOLAZIONE	TERRITORIO	QUOTE
Provincia di Milano	-	-	190
Provincia di Monza e Brianza	-	-	214
Milano	400	0	400
Arese	7	3	10
Barlassina	2	3	5
Bollate	13	10	23
Bovisio M.	5	1	6
Ceriano L.	2	7	9
Cesano M.	12	5	17
Cesate	4	8	12
Cogliate	3	7	10
Garbagnate	10	7	17
Mazzate	2	3	5
Lentate S.S.	5	10	15
Limbiate	12	14	26

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 07 giugno 2013

ENTE	POPOLAZIONE	TERRITORIO	QUOTE
Misinto	1	4	5
Senago	7	11	18
Seveso	7	2	9
Solaro	4	5	9
TOTALI	500	100	1000

Art. 7 - Convocazione e adunanze della Comunità del Parco

- La Comunità è convocata almeno 2 volte all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e dell'aggiornamento del piano socioeconomico, nonché per l'approvazione del rendiconto di gestione. Altresì è convocata in via straordinaria per iniziativa del Consiglio di Gestione o su richiesta scritta dei rappresentanti di enti facenti parte del Parco, che siano detentori di almeno 250/1000 delle quote di partecipazione, entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo dell'Ente Parco.
- La Comunità è presieduta dal Presidente. La adunanza è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli enti e delle quote di partecipazione.
- Il Presidente, i membri del Consiglio e il Direttore partecipano con funzione di relatori, senza diritto al voto.
- Le convocazioni avvengono nelle forme di legge almeno 5 giorni prima della adunanza con lettera portante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da recapitare presso la sede degli Enti facenti parte del Parco; la convocazione può essere comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, posta elettronica certificata o a mezzo di telefax.
- Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni. La Comunità può istituire commissioni interne con poteri istruttori per singole materie.
- In vacanza del Presidente o del Vicepresidente vicario, le adunanze della Comunità sono convocate e presiedute dal componente più anziano per età del Consiglio, o, in mancanza, della Comunità stessa. La segreteria della Comunità è assunta dal Direttore.

Art. 8 - Compiti della Comunità

- La Comunità è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo e detta gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente.
- Compete alla Comunità:
 - l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;
 - l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;
 - l'elezione del Revisore dei Conti;
 - l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
 - le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
 - l'adozione delle modifiche allo statuto;
 - l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale, le relative varianti e pareri in deroga;
 - la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
 - la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;
 - l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
 - l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
 - l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla determinazione della dotazione organica dell'Ente;
 - l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
- Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza delle quote presenti, salvo nei casi a seguito elencati:
 - le deliberazioni di cui alle lettere a), b) sono validamente assunte con il voto favorevole dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati;
 - le deliberazioni di cui alle lettere f), g), h), i), j), sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti facenti parte del Parco e delle quote di rappresentanza;
 - è necessario il voto favorevole del rappresentante del Comune sul cui territorio si situa l'intervento per approvazione di opere di pubblico interesse in deroga al PTC. Qualora la deroga riguardi discariche di rifiuti, impianti di termodistruzione e altre attività insalubri di prima classe, il parere deve essere assunto con almeno 950/1000 di voti favorevoli.
- La elezione del Presidente e del Consiglio avviene per voto palese su liste presentate in Comunità, con la maggioranza dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati, corredate dei *curricula* dei candidati.

Art. 9 - Il Consiglio di Gestione

- Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.
- Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio, nomina un Vicepresidente.
- I membri del Consiglio non possono essere componenti della Comunità.
- La Comunità, nella elezione del Consiglio è obbligata a tenere conto, a pena di nullità, delle pari opportunità garantendo la presenza di entrambi i sessi, così come previsto dalla normativa vigente.
- Il Consiglio dura in carica cinque anni. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare uno dei componenti la Comunità provvede alla sostituzione entro la sua prima riunione con votazione qualificata dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Art. 10 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio

- Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Il Consiglio può determinare un calendario prestabilito di adunanze. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno 3 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio. Il Direttore partecipa alle adunanze con compiti di segretario e relatore sui provvedimenti da adottare; egli può farsi affiancare da funzionari o consulenti esterni, a titolo di correlatori, per la trattazione di particolari argomenti. Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione

- Il Consiglio compie tutti gli atti di gestione per il conseguimento di fini statutari dell'Ente, che non siano riservati alla Comunità, al Direttore. Compete al Consiglio, in particolare:
 - l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;

- b) la determinazione della dotazione organica dell'Ente;
- c) l'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- d) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- e) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- f) l'istituzione del Comitato Tecnico Scientifico e la nomina dei componenti.

Per gli argomenti di cui al punto d) è necessario acquisire preventivamente il parere favorevole del Comune territorialmente interessato. Al Presidente e ai membri del Consiglio spetta un'indennità di carica, determinata dal Consiglio medesimo, entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consiliare, nel quadro della normativa nazionale in materia.

Art. 12 - Cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. Il Presidente, il Vicepresidente e i consiglieri cessano per dimissioni volontarie, morte, decadenza nei casi previsti dalla legge. La decadenza è dichiarata dalla Comunità convocata d'urgenza che nella medesima seduta provvede ad eleggere il nuovo componente del Consiglio.
2. In caso di revoca del Presidente e del Consiglio, il Presidente uscente convoca entro i successivi 10 giorni la Comunità; essa viene presieduta dal suo componente più anziano per età.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità al di fuori della stessa. In particolare competono al Presidente le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta legalmente l'Ente Parco;
 - b) convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori della Comunità;
 - c) convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori del Consiglio;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni della Comunità e del Consiglio;
 - e) conferisce, sentito il Consiglio, l'incarico al Direttore;
 - f) conferisce gli incarichi di Responsabile delle Aree in Posizione Organizzativa ai funzionari dell'Ente;
 - g) conferisce gli incarichi di Responsabile di Servizio ai funzionari dell'Ente;
2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
3. Il Presidente dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina di un nuovo Presidente, salvo revoca.
4. L'eventuale revoca potrà avvenire solo con votazione qualificata dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati.

Art. 14 - Revisore dei Conti

1. La Comunità nomina un Revisore dei Conti scelto nell'ambito di coloro che operano nel territorio del Parco.
2. Il Revisore dura in carica cinque anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti depositati presso l'Ente; egli può prendere parte, senza diritto di voto, alle sedute della Comunità e del Consiglio.
4. Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, collabora con la Comunità nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto medesimo. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri irregolarità nella gestione del dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Presidente. Il regolamento di contabilità definisce le modalità per il controllo interno della gestione. Al Revisore spetta un'indennità di funzione, determinata dal Consiglio entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 15 - Comitato tecnico scientifico

1. Allo scopo di garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del Parco può essere istituito un Comitato Tecnico Scientifico, composto da tre componenti.
2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è convocato dal Direttore.

TITOLO III - Amministrazione del Consorzio

Art. 16 - Il Direttore del Ente Parco

1. Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio. Il Direttore deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei Direttori di Parco istituito dalla Giunta regionale. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'Ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

In particolare competono al Direttore le seguenti attribuzioni:

- a) direzione del Parco;
- b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Ente;
- c) assiste ai lavori del Consiglio e della Comunità in qualità di segretario;
- d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale.

In caso di assenza o impedimento del Direttore/Segretario, le relative funzioni sono conferite con provvedimento del Presidente a funzionari con incarichi di Responsabile in Area Posizione Organizzativa.

Art. 17 - Il Segretario

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore. In tale veste, il Direttore provvede ai compiti e alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Qualora la Comunità del Parco decida di separare le due funzioni, Segretario e Direttore, tale decisione dovrà essere presa con i 2/3 delle quote e degli enti.

Art. 18 - Personale

1. La dotazione organica dell'Ente Parco è stabilita a norma di legge. Il funzionamento degli uffici e dei servizi è stabilito dallo specifi-

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 07 giugno 2013

co Regolamento ai sensi delle leggi vigenti. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi individua il Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica ai sensi della l.r. 14/08. L'Ente svolge i suoi compiti con il personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il CCNL previsto per il personale delle autonomie locali.

Art. 19 - Disposizioni finanziarie e amministrative

1. Per le spese ordinarie di gestione dell'Ente Parco, oltre al contributo della Regione Lombardia in base alle vigenti leggi regionali, le spese correnti e di investimento sono annualmente ripartite tra gli enti facenti parte del Parco. Il riparto è effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione, in conformità alle quote di partecipazione. Gli enti facenti parte del Parco provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico, sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento.
2. Per le spese di investimento l'Ente adotta, nei modi di legge, un piano pluriennale economico e sociale, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente competenti. Il parere succitato è rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento, come registrato al relativo protocollo; scaduto tale termine, si intende reso favorevole. Il parere negativo è vincolante per l'Ente Parco solo in relazione a spese di investimento che coinvolgano il bilancio dell'ente che lo esprime.
3. Il Piano ha articolazione triennale e può essere aggiornato ogni anno; esso costituisce stralcio del bilancio pluriennale allegato al bilancio preventivo e piano di gestione ai sensi della l.r. 86/83.
4. In assenza di piano pluriennale, l'Ente Parco si avvale dei contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dai propri Enti e da altri soggetti pubblici e privati.
5. L'Ente Parco ha possibilità di acquisire beni immobili per il conseguimento dei fini istituzionali. Altresì ha possibilità di gestire beni patrimoniali o demaniali di altri enti, nonché beni privati, mediante specifiche intese. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile forestale degli enti facenti parte del Parco sono conferiti in gestione all'Ente Parco.
6. I contributi ordinari in conto corrente sono erogati dagli enti facenti parte del Parco entro e non oltre il 31 luglio dell'anno a cui si riferiscono. Il conferimento degli altri contributi è regolato di volta in volta con l'ente erogante.
7. Gli interventi di investimento sul territorio del parco finalizzati alla attrezzatura per la fruizione pubblica e per la conservazione, il recupero e il miglioramento del verde e del patrimonio ambientale costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.
8. Gli atti dell'Ente Parco sono soggetti al controllo secondo le norme vigenti per gli enti locali.

Art. 20 - Contratti, servizi di cassa e tesoreria

1. L'Ente Parco ha un proprio tesoriere. Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da un istituto di credito presente presso il Comune sede dell'Ente o altro Comune finitimo e individuato con apposita gara di appalto.

Titolo IV - Partecipazione**Art. 21 - Consultazione delle forze sociali, partecipazione**

1. Il Consiglio e la Comunità, prima di adottare provvedimenti che possano interessare categorie determinate di cittadini, possono consultare i rappresentanti delle relative associazioni di categoria e sindacati, nonché le associazioni ambientaliste ed altre associazioni riconosciute dagli enti facenti parte del Parco che operano sul territorio in materia di sport e tempo libero.
2. Inoltre, in generale, viene data comunicazione scritta dell'avvio di procedure ai diretti interessati, ai sensi della legge 241/90.

Art. 22 - Pubblicità degli atti, accesso.

1. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici. Essi vengono affissi all'Albo dell'Ente, istituito presso la sede nei termini di legge. La consultazione e la visione degli atti è disciplinata dalla legge 241/90, e successive integrazioni, e dall'art. 10 d.lgs. 267/00 e dallo specifico regolamento per l'accesso agli atti.
2. I titolari di interessi pubblici e privati possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto e di specifico regolamento. Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini interessati agli atti e le modalità di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
3. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità di intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti possono formulare proprie osservazioni e la Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali**Art. 23 - disposizioni transitorie**

1. Il Direttore del Consorzio, o chi ne fa svolgere le funzioni, resta in carica sino alla nomina del Direttore dell'Ente Parco nei modi e nelle forme previste dalla l.r. n. 12/2011.

Art. 24 - Disposizione finale

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione dello statuto adeguato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Regionale delle Groane, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al preesistente relativo Consorzio per la gestione del Parco delle Groane.

Art. 25 - Richiamo alle leggi, entrata in vigore

1. Per quanto non stabilito dal presente statuto si osservano, nella amministrazione e nel funzionamento del l'Ente Parco, le norme della legislazione sulle aree protette, con particolare alla legge 394/91, nonché alla l.r. 86/83 e loro modifiche e integrazioni.

D.g.r. 31 maggio 2013 - n. X/205
Approvazione della modifica dell'articolo 3 dello statuto del
parco delle Orobie Bergamasche (l.r. 86/1983, art. 22-bis,
comma 6)

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il capo XVII, relativo all'istituzione del parco delle Orobie Bergamasche;
- la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 2011, n. 2723, di approvazione dell'adeguamento dello statuto del parco alle nuove disposizioni di cui alla legge regionale 12/2011;

Considerato che l'articolo 22-bis, comma 6, della legge regionale 86/1983, come introdotto dalla legge regionale 12/2011, attribuisce alla Giunta regionale l'approvazione delle modifiche allo statuto dei parchi regionali, come adottate dall'ente gestore con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti;

Preso atto che con provvedimento 22 gennaio 2013, n. 3, la comunità del parco delle Orobie Bergamasche ha deliberato la modifica dell'articolo 3 dello Statuto, relativamente al trasferimento della sede istituzionale del parco presso la sede della Comunità montana Valle Seriana in Albino;

Preso atto che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ha verificato che la suddetta modifica è stata deliberata con la maggioranza richiesta dalla legge regionale 86/1983;

Vagliata e assunta come propria la predetta verifica;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 7, della l.r. 86/1983, le modifiche allo statuto assumono efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione;

Visti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la modifica dell'articolo 3 dello Statuto del parco delle Orobie Bergamasche, come riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*), relativa al trasferimento della sede istituzionale del parco presso la sede della Comunità montana Valle Seriana in Albino;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 7, della legge regionale 86/1983, le modifiche allo statuto assumeranno efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione.

Il segretario: Marco Pilloni

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE**STATUTO****Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 - Costituzione, composizione e durata dell'Ente parco**

1. In attuazione della legge regionale 15 settembre 1989, n. 56, ora legge regionale n. 16 del 16 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito l'Ente parco di gestione del Parco delle Orobie Bergamasche.
2. Fanno parte dell'Ente parco la Provincia di Bergamo e le Comunità Montane Valle Brembana, Valle Seriana e di Scalve.
3. La durata dell'Ente parco è a tempo indeterminato; l'Ente parco può essere sciolto solo mediante apposita legge regionale.

Art. 2 - Finalità e funzioni

1. L'Ente parco ha lo scopo di gestire il Parco in modo unitario, per il raggiungimento delle finalità individuate nella legge istitutiva, con particolare riguardo alle esigenze della crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti, in forme compatibili con l'ambiente, di sviluppo delle attività agro silvo zootecniche e silvopastorali e delle altre attività tradizionali, di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale e ricreativo.
2. In particolare l'Ente parco persegue:
 - a) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
 - b) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
 - c) la conservazione attiva di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici;
 - d) la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quelle interdisciplinari di educazione, di informazione e ricreative;
 - e) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, storici, architettonici, archeologici, ed al settore agro silvo zootecnico.

Art. 3 - Sede

1. L'Ente parco ha la propria sede in Albino (Provincia di Bergamo); sono inoltre istituite sedi decentrate presso le Comunità Montane, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 22.

Art. 4 - Adesione e recesso

1. L'adesione di nuovi enti ed il recesso di un Ente associato possono avvenire solo mediante apposita legge regionale.
2. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla Comunità del Parco e dagli organi consiliari degli enti partecipanti, anche eventualmente ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Art. 5 - Quote di partecipazione

1. La quota di partecipazione per ciascun Ente è del 25%, calcolata, come risultante dall'allegato 1, in riferimento sia alla estensione del territorio ricompreso nel Parco, sia alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

Titolo II - ORGANI**Art. 6 - Organi dell'ente Parco**

1. Sono Organi dell'Ente Parco:
 - a) La Comunità del Parco
 - b) Il Consiglio di Gestione
 - c) Il Presidente
 - d) il Revisore dei conti

Art. 7 - Composizione della Comunità del Parco e quote di partecipazione

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, di cui all'art. 1, comma 2, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli Enti stessi, o loro delegati, purché consiglieri o assessori.
2. I rappresentanti dei suddetti Enti, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione obbligatoria mentre per gli altri Enti aderenti in forma volontaria è commisurata alla sola contribuzione fissa, il tutto, comunque, secondo i criteri e le modalità applicative di cui all'allegato 1 sulla ripartizione delle quote, (individuate nello Statuto vigente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 12/2011) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

Art. 8 - Attribuzioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ed adotta gli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza limitatamente alle seguenti attività:
 - a) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del Presidente dell'Ente;
 - b) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, dei componenti del Consiglio di gestione;
 - c) la nomina del comitato tecnico scientifico;
 - d) l'elezione del Revisore dei conti;
 - e) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e delle relative variazioni;
 - f) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente Parco;
 - g) l'adozione delle proposte di modifica allo statuto a maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
 - h) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
 - i) la proposta di istituzione parco naturale;
 - j) la proposta alla Giunta regionale di modifiche dei confini del Parco;
 - k) l'approvazione dei piani previsti dalla normativa vigente, compresi i piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 o di altri piani;
 - l) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla approvazione da parte del Consiglio di gestione, dei regolamenti,

- della determinazione organica dell'Ente e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- m) la partecipazione dell'Ente Parco in Enti, Aziende, Associazioni, sia pubbliche che private, operanti nei settori attinenti alle finalità istituzionali del Parco;
 - n) la contrazione di mutui;
 - o) la determinazione dell'indennità da corrispondere al Revisore dei Conti, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 9 - Funzionamento della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco:
 - a) viene convocata e presieduta dal Presidente del parco. L'ordine del giorno della seduta viene fissato dal Presidente stesso;
 - b) si riunisce nella sede del Parco, salva diversa determinazione del Presidente;
 - c) si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio, della relativa relazione previsionale e programmatica e del rendiconto di gestione, entro i termini stabiliti dalle norme di legge;
 - d) può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano e quando ne sia fatta richiesta dai rappresentanti di almeno la metà degli Enti partecipanti; in quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire nel termine di venti giorni decorrenti dalla data di protocollo della relativa richiesta;
 - e) può essere convocata in sessione d'urgenza qualora lo richiedano situazioni di eccezionale gravità e/o urgenza;
 - f) deve essere obbligatoriamente convocata dal Presidente uscente entro i 10 giorni successivi alla scadenza del proprio mandato e/o dei componenti del Consiglio di Gestione, per i prescritti adempimenti di nomina; decorso infruttuosamente il suddetto termine, la convocazione della Comunità del Parco è effettuata dal Presidente della Provincia.
2. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio dei destinatari, almeno 5 giorni lavorativi prima delle sessioni ordinarie e straordinarie e 1 giorno prima delle convocazioni con carattere di urgenza. Gli avvisi devono essere recapitati preferibilmente a mezzo telefax, posta elettronica certificata o con altri mezzi previamente comunicati dagli interessati.
3. Presso gli Uffici del Parco devono essere depositati, almeno 2 giorni prima dell'apertura della seduta ordinaria e straordinaria, esclusi i festivi, ed almeno 1 giorno prima dell'apertura della seduta di urgenza, gli atti relativi all'ordine del giorno per la consultazione da parte dei componenti della Comunità del Parco.
4. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento di un numero di componenti che rappresentino oltre la metà delle quote di partecipazione al Parco.
5. La seconda convocazione che fa seguito ad una precedente seduta dichiarata deserta, per mancanza del numero legale previsto al comma che precede, ha luogo con avvisi scritti inviati a tutti i rappresentanti con le stesse modalità indicate al succitato comma 6).
6. Qualora nell'avviso di prima convocazione venga indicato anche il giorno della seconda convocazione, l'avviso per quest'ultima è trasmesso ai soli rappresentanti non intervenuti in prima convocazione.
7. La Comunità del Parco in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di un numero di componenti che rappresentino almeno il 25% delle quote di partecipazione al Parco;
8. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti nel Parco, su indicazione delle stesse associazioni.
9. Il Parco stabilisce le modalità di partecipazione e di intervento dei rappresentanti di cui al punto precedente, ai lavori della Comunità del Parco.
10. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Comunità del Parco, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, universitario, scientifico, tecnici ed esperti ed altri rappresentanti di istituzioni pubbliche.
11. Ai componenti della Comunità del Parco spetta esclusivamente il rimborso delle spese di partecipazione alla sedute della stessa.

Art. 10 - Composizione del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto:
 - a) dal Presidente dell'Ente Parco, che lo presiede;
 - b) da n. 4 componenti, dei quali uno eletto su designazione della Giunta regionale, scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco, previa presentazione di specifico curriculum professionale.
2. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. 267/2000.
Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i componenti della Comunità del Parco.
Il Consiglio di Gestione resta in carica per cinque anni.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è un organo collegiale esecutivo e attua gli indirizzi generali della Comunità del Parco.
2. Rientrano, in particolare, nelle attribuzioni del Consiglio di Gestione:
 - a) l'approvazione dei regolamenti del Parco, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
 - b) la determinazione della dotazione organica del Parco e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
 - c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
 - d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
 - e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;
 - f) l'adozione degli schemi di bilancio di previsione, del rendiconto di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari da sottoporre alla successiva approvazione della Comunità del Parco;
 - g) la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio, e di altre Commissioni tecnico-consultive;
 - h) la determinazione delle indennità per il Presidente e per i componenti del Consigli di Gestione nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
 - i) Variazioni d'urgenza del bilancio da ratificare dalla Comunità del Parco entro i sessanta giorni successivi.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente del Parco e si riunisce su sua determinazione o su richiesta scritta di almeno 2 componenti.
2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con comunicazione da recapitarsi, anche con mezzi telematici, almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere recapitata con modalità sopraccitate, un giorno prima dell'adunanza, specificando i motivi dell'urgenza.

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 07 giugno 2013

3. Le adunanze sono valide con l'intervento della metà dei componenti del Consiglio di Gestione.
4. Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o regolamentari prevedano maggioranze diverse.

Art. 13 - Presidente del Parco - nomina e durata in carica

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità del Parco tra coloro che siano in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale e posseggano una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso istituzioni pubbliche o aziende private, per Uffici pubblici ricoperti, da documentarsi previa presentazione di specifico curriculum professionale.
2. Non possono essere eletti alla carica di Presidente i membri della Comunità del Parco.
3. Il Presidente è nominato per la durata di cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 14 - Presidente del Parco - attribuzioni e competenze

1. Il Presidente del Parco:
 - a) Esprime gli indirizzi generali dell'Ente;
 - b) definisce gli obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare, su indicazione della Comunità del Parco e Consiglio di Gestione, per quanto di competenza; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
 - c) ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale del Parco, nei confronti della Regione, delle Istituzioni pubbliche ed Organizzazioni private, degli Organi comunitari, Internazionali e dei terzi;
 - d) convoca e presiede la Comunità del Parco e il Consiglio di Gestione; stabilisce l'ordine del giorno e ne firma i processi verbali unitamente al Segretario o al segretario facente funzione;
 - e) vigila sull'operato del Direttore, impartendo le direttive per assicurare il buon funzionamento del Parco;
 - f) vigila sull'attuazione delle deliberazioni assunte dalla Comunità del Parco e dal Consiglio di Gestione;
 - g) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore e al Segretario e ne stabilisce i relativi compensi e/o indennità.
 - h) determina in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, da sottoporre allo stesso nella sua prima adunanza da tenersi, comunque, entro 30 giorni dalla data di determinazione degli stessi provvedimenti.
 - i) In caso di sua assenza o impedimento è sostituito temporaneamente nelle funzioni dal consigliere più anziano.

Art. 15 - Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.
2. Non possono essere nominati Revisore dei Conti e, se nominati, decadono, i consiglieri degli Enti territorialmente interessati del Parco, i parenti ed affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Ente Parco con un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati da imprese aventi rapporti commerciali col Parco, coloro che hanno lite pendente col Parco stesso.
3. Al Revisore dei Conti spetta il compenso determinato dalla Comunità del Parco.
4. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e è rieleggibile per una sola volta.
5. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Parco.
6. Il Revisore dei Conti può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.
7. Il Revisore dei Conti collabora con gli organi dell'Ente Parco nelle loro funzioni, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione.
8. Nella stessa relazione, il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
9. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione e chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute della Comunità del Parco nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il rendiconto di gestione e provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.

Art. 16 - Comitato tecnico-scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del Parco, la Comunità del Parco istituisce e nomina un Comitato tecnico-scientifico.

Titolo III - ORGANIZZAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ**Art. 17 - Il Direttore - Attribuzioni**

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'ente.
2. In particolare, il Direttore:
 - a) dirige il Parco;
 - b) assiste il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - c) partecipa alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione;
 - d) assicura l'esecuzione dei piani attuativi di settore predisposti dal Parco;
 - e) emana le autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza del Parco;
 - f) esegue le deliberazioni della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione;
 - g) formula proposte al Consiglio di Gestione nelle materie di cui all'art. 11;
 - h) sottopone al Consiglio di Gestione lo schema del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del rendiconto di gestione;
 - i) propone al Consiglio di Gestione i provvedimenti di sua competenza volti a migliorare l'efficienza e la funzionalità del Parco;
 - j) provvede alla stipula dei contratti.

Art. 18 - Il Direttore - Nomina

1. Il Direttore del Parco è scelto e incaricato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Gestione, tra gli iscritti in apposito elenco dei direttori istituito dalla Giunta regionale.
2. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra 3 e 5 anni e può essere affidato anche a tempo parziale; può essere cumulato per più aree protette previa convenzione con gli Enti gestori; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione del rapporto.
3. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti del Parco, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato

comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a causa di giusto licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

4. Il Direttore non può esercitare nessun altro impiego, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei all'Ente Parco senza autorizzazione del Presidente.
5. L'incarico di Direttore può essere affidato a dirigenti di ruolo appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche purché specificamente autorizzati ad assumere l'incarico, ai sensi della normativa vigente.

Art. 19 - Il Direttore - Competenze

1. Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente articolo 18, spetta al Direttore:
 - a) Assumere, gestire e dirigere il personale del Parco;
 - b) adottare, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente, i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Ente Parco e per il loro organico sviluppo;
 - c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione dal servizio, licenziamento o equiparati del personale;
 - e) sottoscrivere contratti e in genere sottoscrivere gli atti gestionali;
 - f) presiedere le gare d'appalto e le commissioni di concorso;
 - g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Ente Parco, nei casi ed entro i limiti previsti da apposito regolamento;
 - h) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento, ove non demandati ad altre figure;
 - i) provvedere alla formazione della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente, ove non demandati ad altre figure;
 - j) assistere ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco, anche in qualità di Segretario, qualora quest'ultimo non sia incaricato o in sua assenza, redigendo e pubblicando i relativi verbali;
 - k) comunicare alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmettere la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale.
2. Il Direttore interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato del Parco previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del Codice di Procedura Civile.

Art. 20 - Segretario

1. Il Segretario è incaricato a tempo determinato, ed è scelto dal Presidente, previo parere del Comitato di gestione, tra professionalità che abbiano competenza in materia amministrativa.
2. Spetta al Segretario:
 - a) la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Ente parco;
 - b) la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio di gestione;
 - c) il rilascio dei pareri di conformità e di regolarità contabile;
 - d) ogni altro compito stabilito dal regolamento del personale;
3. Il Segretario sostituisce nelle sue funzioni il Direttore in caso di momentaneo impedimento.

Art. 21 - Personale

1. L'Ente parco ha una propria dotazione organica, approvata dal Consiglio di gestione, commisurata al bilancio e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ad eccezione del Direttore, è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
3. L'assetto del personale è stabilito con apposito regolamento organico.

Art. 22 - Attribuzione di funzioni alle Comunità Montane

1. Ai sensi dell'articolo 120 della legge istitutiva del Parco, l'Ente parco si avvale delle Comunità Montane per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata.
2. Sono in particolare delegate alle Comunità Montane la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco.
3. Le Comunità Montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco.
A Tal fine l'Ente parco si avvale degli uffici delle stesse.
4. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Ente parco stipula apposite convenzioni.
5. Competono in ogni caso all'Ente parco i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del Parco, nonché le funzioni relative all'adozione del piano territoriale di coordinamento, all'approvazione dei piani attuativi di settore e dei regolamenti d'uso del parco, all'espressione dei pareri su provvedimenti che riguardino il territorio del parco e alla proposta di interventi finanziari.

Art. 23 - Contabilità

1. Per la gestione finanziaria e contabile dell'Ente parco si applicano le norme previste per gli enti locali.

Art. 24 - Mezzi finanziari

1. L'Ente parco provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:
 - a) trasferimenti ordinari e straordinari della Regione;
 - b) trasferimenti ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
 - c) corrispettivi derivanti dalla gestione di servizi e attività economiche;
 - d) diritti e canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente parco o dei quali esso abbia la gestione;
 - e) proventi di sanzioni amministrative;
 - f) tasse e diritti previsti per legge;
 - g) mutui e prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
 - h) altre entrate eventuali, comprese quelle derivanti da atti di liberalità.
2. Le spese di funzionamento dell'Ente parco, dedotto il contributo regionale assegnato ai sensi dell'articolo 120, comma 7, della legge istitutiva del Parco, sono ripartite tra gli Enti associati, secondo le quote di partecipazione di cui all'articolo 5. La Provincia partecipa annualmente con un contributo calcolato sulla base delle proprie disponibilità di bilancio.

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 07 giugno 2013

- Con la convenzione di cui all'articolo 22, comma 4 del presente Statuto, sono definite le modalità di partecipazione finanziaria delle Comunità Montane, che saranno valutate dedotti i costi sostenuti dalle stesse, per il funzionamento degli uffici periferici in sede di definizione delle singole convenzioni.

Titolo IV - TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE E VIGILANZA
Art. 25 - Partecipazione degli enti locali

- Per garantire la partecipazione dei Comuni ricompresi nel parco, l'Ente parco riunisce periodicamente, con cadenza minima annuale, i rappresentanti degli enti locali, nella persona dei Sindaci dei comuni o di un consigliere o assessore delegato.
- La riunione degli enti così convocati, o convocati su richiesta dalla maggioranza degli enti stessi, è presieduta da uno dei sindaci eletti tra i suoi componenti a maggioranza assoluta, ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi del Ente parco.
- In particolare, gli enti così riuniti esprimono alla Comunità del parco a maggioranza assoluta, prima della loro adozione, un parere:
 - sui piani;
 - sui regolamenti aventi rilevanza esterna.

Art. 26 - Altre forme di partecipazione

- Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

Art. 27 - Pubblicità e accesso agli atti

- Tutti gli atti dell'Ente parco sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
- La pubblicazione all'albo presso la sede ufficiale dell'Ente parco fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali; è garantita altresì, solo a fini informativi, l'affissione, anche informatica, degli atti dell'Ente parco presso le sedi degli Enti associati.
- Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa dell'Ente parco, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto d'accesso agli atti dell'Ente parco, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il generale diritto di accesso all'informazione ambientale garantito a chiunque ai sensi e nei limiti del d.lgs. 195/05.
- Con apposito regolamento dell'Ente parco è assicurata la concreta attuazione di tale diritto e la modalità di esercizio.

Art. 28 - Vigilanza

- Ai sensi dell'articolo 12 della legge istitutiva, nel territorio del parco la vigilanza è esercitata dall'Ente parco, ai sensi e nelle forme consentite dalle leggi vigenti.
- Per l'attività di vigilanza l'Ente parco si avvale inoltre, previa opportune intese, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni, nonché del Corpo Forestale dello Stato.
- L'Ente parco si avvale inoltre del Servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle Comunità Montane, nel territorio di rispettiva competenza.
- Il Direttore presenta annualmente una relazione alla Giunta regionale e alla Provincia sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento ai siti della Rete ecologica Natura 2000 ricompresi nel territorio del parco.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

- Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente parco, il suo patrimonio verrà devoluto in conformità alla legge regionale di scioglimento del Parco stesso.

Art. 30 - Richiamo alle leggi

- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme regionali in materia con particolare riferimento al testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali.

Allegato 1
**RIPARTIZIONE TRA LE COMUNITÀ MONTANE DELLE QUOTE TOTALI ATTRIBUITE
(75 quote su un totale di 100)**

COMUNITÀ MONTANE	PARAMETRI				SCHEMA DI RIPARTIZIONE QUOTE						
	Sup. Territoriale Totale Ha (1)	Sup. Territoriale. nel Parco		Popolazione residente nei comuni del Parco (4)	20 quote		50 quote		5 quote		TOTALE QUOTE x C.M.
		Ha (2)	% (3) = 2/1		% Sup. terr nel Parco/ totale (5) = 2/Tot2	quote attribuite	% sup. in Parco /sup tot C.M (6) = 3/ Tot3	quote attribuite	% Pop. res. nei comuni del Parco/ totale (7) = 4/Tot4	quote attribuite	
Valle Brembana	64.348	32.125	49,92%	18.377	45,97%	9,2	26,5%	13,3	40,46%	2,0	24,5
Valle Seriana	45.978	26.350	57,31%	22.599	37,71%	7,5	30,4%	15,2	49,75%	2,5	25,2
Valle di Scalve	14.041	11.402	81,21%	4.445	16,32%	3,3	43,1%	21,5	9,79%	0,5	25,3
Totale	124.367	69.877	188,44%	45.421	100,00	20	100,00	50	100,00	5	75

La ripartizione delle 75 quote assegnate alle 3 Comunità Montane è calcolata sulla base dei tradizionali parametri della popolazione residente e della superficie territoriale.

In particolare, è stata considerata la popolazione residente nei comuni compresi nel Parco al febbraio 2005 e la superficie territoriale compresa nell'area protetta (la superficie del Parco rispetto alla superficie totale delle Comunità montane e, quanto invece percentualmente incide la superficie del Parco rispetto a quella della Comunità Montana).

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 07 giugno 2013

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

D.d.s. 4 giugno 2013 - n. 4744

Determinazioni in merito all'estensione delle agevolazioni, di cui alla d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013, alle imprese della provincia di Lecco interessate dalla chiusura della SS 36

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO

Richiamati:

- il regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (de minimis) e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);
- la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (COM 2008) 394 definitivo, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - alla ricerca di un quadro fondamentale per la piccola Impresa» con la quale la Commissione ha varato una nuova e ambiziosa iniziativa politica, lo Small Business Act per l'Europa (SBA), nell'intento di porre le PMI al centro dei processi decisionali, rafforzare le loro potenzialità di creazione di posti di lavoro nell'UE e promuoverne la competitività nel mercato unico e sui mercati mondiali e la successiva Comunicazione sul riesame dello Small Business Act per l'Europa (COM (2011) 78 - definitivo) con la quale sono state rilanciate misure ed azioni nuove e rinnovate per far fronte alle sfide inerenti all'adeguata attuazione dei principi SBA;
- la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione supporta la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale;
- la d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013 «Determinazioni a sostegno del sistema delle imprese della provincia di Sondrio interessate dalla chiusura della SS 36 - (di concerto con l'Assessore Del Tenno)»;

Premesso che la misura «Credito Adesso» sostiene il capitale circolante delle imprese, comprensivo dei crediti verso clienti e magazzino, legato all'attività produttiva e commerciale (ivi inclusi i costi per le materie prime e gli altri materiali necessari alla produzione, forza lavoro, scorte e spese di gestione, finanziamento di crediti commerciali e da vendite a utenti non finali) mediante finanziamenti con una durata non inferiore a due anni;

Preso atto che la d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013, al fine di sostenere il sistema produttivo lombardo duramente provato dalla chiusura precauzionale della SS 36 - unica via ad alto scorporamento che permette i collegamenti con la provincia di Sondrio, riserva sulla linea «Generale» di Credito Adesso, per le sole imprese con sede operativa nei Comuni della provincia di Sondrio elencati all'Allegato «1» del citato atto, una quota pari a 5 Mln € e determina un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento;

Considerato che le agevolazioni a valere sulla linea Generale di «Credito Adesso» si applicano alle MPMI aventi i requisiti richiesti dalla d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013 con domande già deliberate, in fase istruttoria o da presentarsi;

Preso atto che la d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013 conferisce mandato alla Direzione generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione di disporre con successivo atto l'eventuale estensione dei benefici previsti dal provvedimento anche alle imprese con sede operativa nei comuni limitrofi alla SS 36, ma comunque interessate dal blocco della stessa;

Vista la nota del Presidente della Provincia di Lecco, prof. reg. R1.2013.0009504 del 21 maggio 2013, di richiesta di estensione delle misure a sostegno delle attività produttive di cui alla citata d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013 anche ai Comuni della Provincia di Lecco interessati dal blocco della SS 36;

Valutato opportuno, per le motivazioni sopra riportate, estendere i benefici di cui alla d.g.r. X/151 del 17 maggio 2013 anche alle imprese aventi sede operativa nei Comuni della Provincia di Lecco di cui all'Allegato «A» unito al presente atto quale integrante e sostanziale;

Visto l'elenco dei Comuni della Provincia di Lecco, di cui all'Allegato «A» unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per i quali si richiede l'estensione dell'agevolazione di cui alla citata d.g.r. n. X/151/2013;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

Vista la legge regionale n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di estendere le agevolazioni di cui alla d.g.r. X/151 del 17 maggio 2013 anche alle imprese aventi sede operativa nei Comuni della Provincia di Lecco di cui all'Allegato «A» unito al presente atto quale integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le agevolazioni a valere sulla linea Generale di «Credito Adesso» si applicano alle MPMI aventi i requisiti richiesti dalla d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013 con domande già deliberate, in fase istruttoria o da presentarsi;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di trasmettere a Finlombarda s.p.a., Gestore del Fondo «Credito Adesso», il presente atto per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura accesso al credito
Gabriele Busti

_____ • _____

ELENCO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO

1	Abbadia Lariana
2	Bellano
3	Colico
4	Dervio
5	Dorio
6	Esino Lario
7	Introzzo
8	Lierna
9	Mandello del Lario
10	Perledo
11	Sueglio
12	Tremenico
13	Varenna
14	Vendrogno
15	Vestreno

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 07 giugno 2013

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 31 maggio 2013 - n. 4624**Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal torrente Caldenno per la produzione di energia elettrica nei comuni di Berbenno di Valtellina e Postalesio (SO). Proponente: Tecnowatt s.r.l. - Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/06**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO SOSTENIBILE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS

DECRETA

1. di assoggettare alla procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del d.lgs. 152/06 il progetto relativo alla «derivazione idroelettrica sul torrente Caldenno» nei comuni di Berbenno di Valtellina e Postalesio (SO)» secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati per le motivazioni espresse in premessa;

2. di trasmettere copia del presente decreto a Tecnowatt s.r.l. (Proponente);

3. di informare contestualmente della avvenuta decisione finale, e della modalità di reperimento della stessa, i Comuni di Berbenno di Valtellina e Postalesio (SO), Provincia di Sondrio e ARPA Lombardia;

4. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Filippo Dadone**D.d.s. 3 giugno 2013 - n. 4702****Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), già rilasciata alla ditta A.E.M. Gestioni s.r.l. ai sensi del d.lgs. n. 59/05, allegato 1, punti 5.2 con sede legale in via Trento Trieste, 38, Cremona ed impianto in via Antichi Budri s.n.c., Cremona, con d.d.s. n. 12055 del 18 ottobre 2007 come modificato con d.d.s. n. 1997 del 12 marzo 2012**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E INNOVAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
- la legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»;

Richiamata

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, avente per oggetto: «Approvazione della circolare di «Precisioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;
- la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970, avente per oggetto «Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006);

Richiamato il d.d.s. n. 12055 del 18 ottobre 07 recante «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta A.E.M. Gestioni s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in viale Trento Trieste, 38, ed impianto in via Antichi Budri s.n.c. Cremona»;

Richiamato il d.d.s. n. 1997 del 12 marzo 12 recante «Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta A.E.M. Gestioni s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in viale Trento Trieste, 38, Cremona, ed impianto in via Antichi Budri s.n.c. Cremona, con d.d.s. n. 12055 del 18 ottobre 07;

Dato atto che con nota n. 2550 del 28 novembre 12, in atti regionali n. Z1.31099 del 5 dicembre 12, la ditta AEM Gestioni s.r.l. ha trasmesso copia dell'attestazione di avvenuta certificazione UNI EN ISO 14001 con numero di registrazione 0553A/0 del 29 ottobre 2012 e ha chiesto la riduzione dell'importo della garanzia finanziaria;

Ritenuto di dovere aggiornare l'importo della garanzia fideiusoria determinata con d.d.s. 1997 del 12 marzo 12;

Considerato che la certificazione UNI EN ISO è successiva all'autorizzazione di cui al d.d.s. n. 1997 del 12 marzo 12, e pertanto, ai sensi del comma 3, art. 29-octies del d.lgs. 152/06, il rinnovo di detta autorizzazione sarà effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo;

Valutato che nota n. 2749 del 19 dicembre 12, in atti regionali n. Z1.31794 del 19 dicembre 12, la ditta ha chiesto che:

- venga modificato l'allegato tecnico al paragrafo A.1.1. «Inquadramento complesso IPPC», in particolare chiede che

sia specificato che il limite relativo alle 10 t/g di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che possono essere smaltiti tramite incenerimento è riferito ai soli rifiuti sanitari;

- a seguito dell'emanazione della dgr. n. 3934 del 6 agosto 12 e a fronte dell'uso della caldaia di integrazione e riserva per meno di 500 h/anno venga escluso il monitoraggio in continuo per l'emissione E3;

Valutato che le modifiche richieste siano da considerarsi non sostanziali ai sensi della d.g.r. n. 2970/12;

Dato atto che con nota n. 660 del 28 marzo 13, in atti regionali n. T1.15423 del 17 maggio 13, la ditta ha fornito precisazioni in merito all'emissione E3 da caldaia a metano ed in particolare ha riferito che:

- la caldaia viene utilizzata per non più di 500 ore/anno;
- la caldaia rientra nella definizione di «generatore di riserva/emergenza» di cui al punto 3 dell'allegato della d.g.r. n. 3934 del 6 agosto 12;
- la caldaia sarà attivata esclusivamente qualora una delle due linee di termovalorizzazione rifiuti risultasse ferma;
- la caldaia non verrà utilizzata per funzioni di integrazione del sistema di generazione calore esistente presso l'impianto.

Pertanto è stata confermata la richiesta di modifica delle prescrizioni AIA relative al monitoraggio delle emissioni di caldaia;

Ritenuto di dover modificare l'autorizzazione integrata ambientale specificando che il limite relativo alle 10 t/g di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che possono essere smaltiti tramite incenerimento è riferito ai soli rifiuti sanitari. Relativamente al conferimento delle altre tipologie di rifiuti speciali non pericolosi vale la prescrizione XXII del paragrafo E.5.3 «Attività di gestione rifiuti autorizzata» che riporta: «Il conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi autorizzati deve essere limitato alla sola frazione di potenzialità di impianto che dovesse residuare, una volta soddisfatte le esigenze di smaltimento di R.S.U. e assimilati provenienti dalla Provincia di Cremona, che dovranno essere priorità assoluta».

Ritenuto inoltre di dover modificare l'autorizzazione integrata ambientale specificando che la caldaia a metano è di emergenza/riserva in quanto viene utilizzata per meno di 500 ore/anno ed è attivata esclusivamente qualora una delle due linee di termovalorizzazione rifiuti risultasse ferma; pertanto in base alla d.g.r. 3934/12, non è soggetta al monitoraggio in continuo ma dovranno essere monitorate e registrate le ore di funzionamento;

Dato atto che la ditta ha trasmesso attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori, in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 4626 del 28 dicembre 12;

Visto il decreto del Segretario generale 21 dicembre 2012, n. 12497 «Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di prendere atto dell'avvenuta certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 della ditta A.E.M. Gestioni s.r.l., con sede legale in viale Trento Trieste, 38, Cremona, ed impianto in via Antichi Budri s.n.c. Cremona integrando l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12055 del 18 ottobre 07 così come modificata con d.d.s. n. 1997 del 12 marzo 12;

2. di modificare l'autorizzazione integrata ambientale come segue:

- a pagina 4 dell'allegato tecnico, paragrafo A.1.1 «Inquadramento del complesso IPPC»:

Per quanto riguarda i rifiuti sanitari (speciali non pericolosi e speciali pericolosi) l'impianto è autorizzato per lo smaltimento tramite incenerimento di un massimo di 10 t/giorno di tali rifiuti (5 t/giorno per Linea);
- in tutto l'allegato tecnico caldaia ad «integrazione» viene sostituito con caldaia di «emergenza/riserva»;
- a pagina 53 dell'allegato tecnico, paragrafo F.2.5 «Aria», Tabella F8 - Inquinanti monitorati:

Emissione E3:

- viene tolto il monitoraggio dei parametri Monossido di carbonio (CO) e Ossidi di Azoto (espressi come NO₂);
- la ditta dovrà monitorare e registrare le ore di funzionamento della caldaia al fine di verificare che l'utilizzo è < di 500 ore/anno;

3. di confermare in € 1.435.940,81 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta A.E.M. Gestioni s.r.l. deve prestare a favore di regione Lombardia, relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 5.650 m³ di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi, pari a € 997.903,00;
- deposito preliminare (D15) di 40 m³ di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, pari a € 14.130,00;
- operazioni di smaltimento (D10) di 8.000 kg/h di rifiuti solidi urbani, speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a € 423.907,81.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione l. 1/2011 è pari a € **861.564,49**; la garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere;

4. di consentire alla ditta il deposito di opportuna appendice o una nuova garanzia finanziaria, adeguata a quanto modificato con il presente provvedimento e in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04; in caso di stipula di nuova garanzia, successivamente all'accettazione della nuova garanzia potrà essere svincolata la polizza già prestata ed accettata;

5. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 3 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione all'impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione rilasciata con il presente atto;

6. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui al d.d.s. 1997 del 12 marzo 12 che non siano in contrasto con quelle di cui al presente atto;

7. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata A/R alla ditta A.E.M. Gestioni s.r.l., alla Provincia di Cremona, al Comune di Cremona e ad ARPA dipartimento di Cremona e di disporre la pubblicazione dell'atto sul BURL e sul sito internet della Regione all'indirizzo www.reti.regione.lombardia.it nella sezione Rifiuti;

8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Innovazione in Materia di Rifiuti» della D.g. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti
Dario Sciunnach

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 07 giugno 2013

D.G. Casa, housing sociale e pari opportunità

Comunicato regionale 4 giugno 2013 - n. 71

Legge 9 dicembre 1989 n. 13 e legge regionale 6 febbraio 1989 n. 6 - Precisazioni in merito al fabbisogno 2012 - Prime indicazioni riferite al fabbisogno 2013 e fabbisogno 2014 - Avvio delle procedure di controllo

Si informa che è di imminente adozione, non oltre il mese di giugno prossimo venturo, da parte della scrivente Unità organizzativa regionale, il decreto di liquidazione per l'integrale erogazione delle risorse economiche regionali attualmente disponibili, pari a circa € 4.2000.000,00, con le quali si provvederà a completare il pagamento delle domande ancora inevase relative al fabbisogno 2011 e a liquidare, secondo ordine di graduatoria, parte del fabbisogno 2012.

In base allo stanziamento sopra evidenziato, che andrà ad assommarsi al primo accredito di € 1.425.921,45 già operato nell'anno solare 2012 per liquidare n. 362 beneficiari, si stima di coprire ulteriori n. 1048 domande su un totale di circa n. 2250 domande effettivamente ammesse a finanziamento a valere sul Fabbisogno 2012.

Le domande del Fabbisogno 2012 rimaste insoddisfatte, tutte quelle presentate in relazione al Fabbisogno 2013 e quelle inoltrate ed in corso di inoltro sul Fabbisogno 2014, restano valide ai fini di una loro futura finanziabilità, ma non è possibile effettuare previsioni in merito alla loro effettiva liquidazione, in quanto al momento non sono previste assegnazioni di bilancio per la loro copertura.

Si invita al riguardo a dare piena informazione di quanto sopra ai cittadini direttamente interessati al fine di non ingenerare aspettative.

Nella circostanza, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse alorchè verranno rese disponibili, anche in termini di tempestività di erogazione, si sollecitano le Amministrazioni ad una sempre maggiore sensibilità ed attenzione nella verifica delle opere effettivamente da finanziare, avuto riguardo in particolare a:

- massima attenzione nella verifica di precedenti erogazioni a favore del soggetto richiedente, al fine di non superare il limite massimo di € 7.101,28 per ogni linea di finanziamento (Opere esterne e meccanismi di sollevamento - Opere interne) per l'adeguamento nel tempo della stessa abitazione di residenza;
- congruità dei costi esposti, avuto riguardo in proposito a quanto riportato in prezzari ufficiali, ed in particolare quelli della Camera di Commercio della Provincia di appartenenza;
- puntuali verifiche, nei trenta giorni successivi al ricevimento della domanda, della sussistenza dei presupposti di ammissibilità, con particolare attenzione alla presenza nella documentazione prodotta della dichiarazione di non finanziabilità rilasciata da altro Ente erogatore, prevalentemente l'ASL, di analoghi contributi, se necessaria per l'ammissione al finanziamento regionale.

Si chiede inoltre ai Comuni, nell'esercizio della loro esclusiva competenza a valutare ed ammettere le domande di finanziamento, di attendere a tale funzione evitando di inoltrare richieste prive dei presupposti di ammissibilità.

Da ultimo si informa che, è in fase di avvio a cura delle STER, ognuna per il proprio ambito territoriale di competenza, l'attività di controllo sugli interventi finanziati con il Fabbisogno 2010, coerentemente a quanto previsto all'Allegato 2 del d.d.s. 15 dicembre 2009 n. 14032, pubblicato nel BURL del 5 gennaio 2010 - 1° Suppl. Straordinario e nel sito istituzionale www.casa.regione.lombardia.it.

Stante la gravosità di tale impegno, si pregano i Comuni interessati di fornire in merito ogni utile collaborazione, al fine di pervenire alla conclusione di tali operazioni nel pieno rispetto dei tempi stabiliti.

Per quanto sopra gli uffici regionali sono completamente a disposizione per ogni forma di approfondimento si abbia esigenza di richiedere.

Il dirigente
Morana Rosangela